



# COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA  
AREA POLIZIA MUNICIPALE

MUNICIPAL POLICE - POLICE MUNICIPALE - STADTPOLIZEI



Pubblicata all'albo Pretorio al n.499/2010 di Reg.  
Dal 09.12.2010 al 24.12.2010

Prot. n° 2010/0008326  
Ord. n°52/2010

## ***Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale***

**Visti gli articoli** 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

**Vista** la legge 142/90 e successive modificazioni.

**Visto** il D.l.vo 80/98.

**Viste** le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

**Visto** lo Statuto del Comune di Loiano.

**Visto** il decreto Sindacale - Nomina Responsabile Area Polizia Municipale prot. n. 8976 del 12/12/2009 .

### **IL RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

#### **DISPOSIZIONE TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DI TRANSITO DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO.**

**Rilevato** che lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio del comune di Loiano, risultano presenti piante di alto fusto e/o siepi, poste a ridosso del ciglio stradale, a distanza inferiore a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile; o con raggio di caduta interessante la sede viaria

**Accertato** che tali piante e relative ramificazioni costituiscono pregiudizio alla visuale delle strade pubbliche e, in alcuni casi, quali in occasione delle nevicate e delle gelate, ostruzione al transito veicolare dei mezzi di servizio spazzaneve, tanto da costituire pericolo alla viabilità stessa;

**Visto** l'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini, che così recita:

*“1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

*2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”.*

**Ritenuto** necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e degli alberi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade citate, di uso pubblico, per assicurare la visibilità necessaria ed eliminare ogni impedimento, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

**Ravvisata** la necessità di provvedere ad ordinare ai proprietari delle piante e siepi sopra dette il taglio immediato delle stesse e/o delle relative ramificazioni, a tutela della pubblica sicurezza delle strade pubbliche interessate;

**Visti** gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

**Visti** gli Artt. 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 e s.m.i.;

**Visto** il D.L.vo 18.08.2000, n. 267

## **ORDINA**

1) Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni o fondi rustici posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere entro il termine improrogabile del **15 gennaio 2011** a:

- a) Tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- b) Tagliare le piante che protendono oltre il ciglio stradale, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- c) Potare siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;
- d) Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

2) Quanto previsto al punto 1 della presente Ordinanza dovrà essere successivamente ripetuto ciclicamente entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

## **RICORDA**

- che il materiale proveniente dal taglio delle piante deve essere rimosso a cura e spese degli interessati;
- sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs.n.285/1992 e art.21 del D.P.R. N.495/1992.
- Dovranno essere concordati i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

## **AVVERTE**

- Nell'eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio per le utenze stradali l'Amministrazione Pubblica eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, provvedendo all'allontanamento immediato dei residui del taglio costituiti da ramaglie e all'allontanamento della legna di risulta (rami e fusti), con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L.06/12/1971 n.1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n.1199 e s.m.)

### **MOTIVAZIONE**

L'utente della strada deve essere sempre messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza . Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade pubbliche ha il doveroso compito, di mettere in atto tutte le attività necessarie a rendere fluida e sicura la circolazione veicolare e pedonale

### **DISPONE**

- Che i contravventori della presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dalle disposizioni di legge in particolare dal D.Lgs. n.285/1992;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa all'Ufficio Tecnico comunale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, alla Provincia di Bologna area Lavori Pubblici, alla Polizia Provinciale, alle associazioni locali degli agricoltori;
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale; L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune

Loiano 090.12.2010

Area Polizia Municipale  
Il Responsabile  
Isp. Ca. di P.M. Ori Umberto